

Pillole Legali

N° 1 del mese di febbraio 2026

Si applicano sempre gli accordi economici collettivi ai contratti di agenzia?

Vi è la falsa convinzione che tutti i rapporti e/o contratti di agenzia siano disciplinati dagli Accordi Economici Collettivi. Ma non è così; infatti, diversamente dagli accordi corporativi vigenti prima della guerra, gli A.E.C di diritto privato si applicano, in linea di principio, solo ai soggetti aderenti alle associazioni sindacali stipulanti.

Se le due parti non aderiscono alle rispettive associazioni sindacali (cioè, non sono iscritte ai sindacati), l'A.E.C non si applica, a meno che le stesse non l'abbiano richiamato espressamente o implicitamente.

Più problematica è l'ipotesi del richiamo tacito.

Esiste a questo proposito un orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'osservanza generalizzata dell'A.E.C da parte del preponente configura un richiamo tacito della contrattazione collettiva.

Ma quali sono i presupposti per un richiamo tacito?

Purtroppo, non è sempre facile capire se le parti abbiano inteso aderire implicitamente all'A.E.C. Così, ad esempio, la giurisprudenza ha considerato quale indice rilevatore di una tacita adesione alla disciplina dell'A.E.C *"...il ricorso, durante lo svolgimento del rapporto tra le parti, ad istituti di derivazione squisitamente contrattuale (l'indennità di clientela, l'esecuzione, da parte della società, di accantonamenti al FIRR)"*.

Quindi l'eventuale accantonamento da parte del preponente presso l'Enasarco del FIRR può effettivamente intendersi come implicita adesione degli Accordi Economici Collettivi? La risposta è no!

Infatti, se è vero che le imprese sono tenute ad effettuare tale accantonamento solo in conseguenza delle norme collettive, va tenuto presente che il preponente può essere indotto a credere che anche l'accantonamento presso il FIRR sia dovuto per legge.

Un altro argomento utilizzato in questo contesto per ritenere non applicabile l'A.E.C è che il versamento del contributo FIRR costituisce una scelta unilaterale del preponente da cui non si può far discendere un intento delle parti di accettare la disciplina collettiva. E purtroppo vi sono sentenze che confermano tale impostazione e cioè che il versamento del FIRR non è, di per sé, sufficiente a rendere applicabile l'A.E.C.

Un problema leggermente diverso si presenta quando il preponente è iscritto all'associazione sindacale stipulante mentre non lo è l'agente: è sostenibile che il preponente non potrà rifiutare l'applicazione della normativa collettiva solo perché l'agente non è iscritto ma sarebbe sicuramente meglio che anche l'agente sia iscritto ad un'associazione sindacale che ha sottoscritto gli Accordi Economici Collettivi.

In conclusione, il consiglio per evitare problemi è pretendere il richiamo esplicito nel contratto degli Accordi Economici Collettivi con clausola del seguente tenore o simile: *“Il presente contratto è disciplinato dagli Accordi Economici Collettivi vigenti”*.

Avv. Andrea Porceddu